

I pagamenti diretti nella Politica Agricola Comune 2023-2027

Decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti

Lo scorso 25 gennaio il MASAF ha organizzato un incontro informativo di presentazione del Decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 attraverso il quale vengono fissate le disposizioni nazionali di attuazione del Piano Strategico PAC relativo ai pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) 2021/20115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021. Il 1 gennaio 2023 è quindi entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comunitaria che difatti regolerà la distribuzione dei fondi comunitari destinati al comparto agricoli fino al 2027. Diverse sono le novità rispetto all'attuale programmazione, in quanto la nuova **PAC** ha diversi nuovi obiettivi tra cui quello di promuovere un'agricoltura più *sostenibile* ed *equa* mettendo così in evidenza gli obiettivi generali ovvero ambiente, clima, reddito e competitività.

Il decreto prevede una serie di interventi, sotto forma di pagamenti diretti (il plafond è di 3.495,6 milioni di euro l'anno) accoppiati e disaccoppiati riconosciuti agli agricoltori in attività.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Obiettivi

Art. 3 – Definizioni

Sistemi agroforestali: superfici agricole a seminativo, colture permanenti o prato e pascolo permanente su cui sono presenti specie arboree ed arbustive di interesse forestale in limitata densità, coltivate in sesto di impianto regolare o sparse, ovvero in cui tali specie arboree ed arbustive siano presenti in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi. In tali casi, dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale, anche se esterne ma adiacenti alla parcella agricola, purché a disposizione dell'agricoltore.

Art. 4 – Agricoltore in attività

Per coloro che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, è prevista apposita deroga al rispetto dei requisiti generali.

Art. 5 – Giovane agricoltore

Rispetto alla vecchia programmazione, sono introdotti requisiti di formazione/competenze per i giovani agricoltori (v. art. 15).

Art. 6 – Nuovo agricoltore

Si applicano i medesimi requisiti di formazione/competenze previsti per i giovani agricoltori.

Rispetto alla vecchia programmazione, sono introdotti requisiti di formazione/competenze per i giovani e i nuovi agricoltori.

Art. 7 - Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti

- Sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi);
- Sostegno accoppiato al reddito

Art. 8 - Requisiti minimi

I pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a **trecento euro**, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni

Art. 9 - Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici

Una percentuale pari al **3%** dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio

Il prelievo è eseguito sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.



Una delle novità è l'articolo 9, ovvero istituzione del Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici.

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità - BISS (articolo 10)



48%

Del massimale annuo per i pagamenti diretti, pari a:

1.678 milioni euro/anno

In continuità con l'attuale programmazione è istituito un sostegno di base al reddito basato sul possesso di diritti all'aiuto.

Il valore unitario di ciascun diritto è determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023.

Il pagamento di inverdimento si riferisce al relativo regime e non all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda 2022, pertanto, l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

Il **processo di convergenza** interno, già avviato con l'attuale pagamento di base, garantirà il raggiungimento dell'**85%** del valore minimo dei diritti all'aiuto rispetto al valore medio nazionale al 2026.

A partire dal 2023 è inoltre fissato un livello massimo del valore dei titoli pari a **2.000 euro**, questo valore è soggetto a convergenza con applicazione di una perdita massima al **30%**, pertanto al 2026 si arriverà ad un valore massimo dei titoli di circa 1.400 euro.

**Importo unitario medio
previsto**

167,19 euro/ha

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (articoli 11-13)



Art. 11 - Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda unica

Contenuto della domanda conforme al regolamento (UE) n. 2022/1173 della Commissione

Art. 12 - Riserva nazionale

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni e sessanta anni (il limite massimo di età era 65 anni per la PAC 2015-2022) e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro

Art. 13 - Trasferimento dei diritti all'aiuto

Rispetto alla programmazione attuale, i diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione *mortis causa* e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria. Il mancato rispetto del vincolo determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale a valere dall'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

Differentemente dalla programmazione attuale:

- non è presente il pagamento per il rispetto degli obblighi di inverdimento (greening). Tali obblighi sono stati inclusi tra le BCAA della nuova condizionalità rafforzata;
- non è previsto un pagamento specifico per i piccoli agricoltori.

L'unica novità è che ove necessario nel piano colturale grafico il produttore dovrà riportare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nel momento in cui attiva i pagamenti volontari ovvero gli ecoschemi.

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità - CRISS (articolo 14)



10%

Del massimale annuo per i pagamenti diretti, pari a:

349,5 milioni euro/anno

Può essere richiesto dagli agricoltori in attività che hanno diritto all'erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, la cui azienda abbia dimensioni comprese **tra 0,5 e 50 ettari ammissibili**. Laddove la superficie determinata sia minore di 0,5 ettari o maggiore di 50 ettari, il sostegno non è riconosciuto.

Esso è erogato, entro il **limite massimo di 14 ettari**, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Il pagamento redistributivo rappresenta una novità rispetto alla programmazione corrente.

Importo unitario previsto

81,70 euro/ha

Il sostegno redistributivo complementare è a vantaggio delle piccole imprese tra 0.5 e 50 ettari. E' un pagamento disaccoppiato e l'importo unitario è di 81.70/ha ed è pagato solo sui primi 14 ettari.

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori



(articolo 15)

2%

Del massimale annuo per i pagamenti diretti, pari a:

69,9 milioni euro/anno

In continuità con l'attuale programmazione, con l'obiettivo di attrarre giovani agricoltori, è istituito un sostegno complementare per i giovani.

Il pagamento è concesso per cinque anni dalla data di presentazione della prima domanda di sostegno, per un massimo di 90 ha, ad agricoltori di età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di sostegno de quo, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

Condizione di ammissibilità è inoltre il possesso di uno dei seguenti **titoli di studio e abilitazioni/percorsi formativi o lavorativi**:

1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure aver partecipato all'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale con esito positivo;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure aver partecipato con esito favorevole all'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale.

Novità: introduzione di nuove condizioni di ammissibilità ovvero il possesso di titoli di studio e abilitazioni/percorsi formativi o lavorativi.

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori - 2



(articolo 15)

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda.

In caso di **impresa individuale**, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

1. data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
2. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
3. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

L'insediamento come capo azienda di una **società** intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Come nella vecchia programmazione è stato inserito il limite di 90 ettari.

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori - 3 (articolo 15)



Fatto salvo quello anagrafico, i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Differentemente dalla programmazione attuale, l'ammontare del sostegno non sarà più determinato in base al valore medio del portafoglio titoli detenuto dal giovane agricoltore, ma sarà determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di 70 milioni di euro/anno per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Per gli agricoltori che ricevono l'analogo sostegno ai sensi del regolamento (UE) 1307/2013, l'erogazione dei pagamenti fino al termine dei 5 anni previsti, con il mantenimento della condizioni di ammissibilità previste al momento della concessione dell'aiuto, ma con il pagamento unitario previsto per la programmazione 2023-2027.

Importo unitario previsto

83,50 euro/ha

ECOSCHEMI sono simili ai pagamenti agro-climatico-ambientali ma sono annuali e hanno le caratteristiche del I pilastro.

Regimi volontari per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (regimi ecologici o eco-schemi) (articolo 16 e seguenti)

 

È fornito un sostegno agli agricoltori che in domanda unica si impegnano ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica.

Il piano strategico nazionale ha previsto l'attivazione di cinque regimi ecologici:

1. *Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale*
2. *Pagamento per inerbimento delle colture arboree*
3. *Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico*
4. *Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento*
5. *Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori*

25% del massimale annuo, pari a: **874 milioni euro/anno**

In deroga all'obbligo di destinare la quota del 25% del massimale annuo dei pagamenti diretti per i regimi volontari per il clima, l'ambiente ed il benessere animale, negli anni di domanda 2023 e 2024 è possibile trasferire fino al 5% del massimale ad altri interventi, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i medesimi eco-schemi, con il seguente ordine di priorità: sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, sostegno di base al reddito per la sostenibilità.

Pagamento 1: per bovini, ovini, bufalini e ovicaprini sia da latte che da carne

Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (articolo 17)

 

41,5% delle risorse previste per l'attivazione degli eco-schemi: **362,7 milioni euro/anno**

Il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022.

L'eco-schema prevede due livelli di impegno:

- il **livello 1** si pone come obiettivo finale quello di fare aderire le aziende zootecniche ad un percorso virtuoso di riduzione dell'uso del farmaco (antibiotici), basato sull'attuazione di impegni direttamente collegati al miglioramento del benessere animale, misurati attraverso il sistema *Classy Farm*.
Destinato ad allevatori di: Bovini da latte, da carne, a duplice attitudine, Ovini da latte e da carne, Caprini, Bufalini da latte e da carne e Suini;
- il **livello 2**, prevede l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento.
Destinato ad allevatori di: Bovini da latte, da carne e a duplice attitudine e ai suini allevati allo stato semi brado. Al livello 2 del medesimo eco-schema possono accedere anche gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dai rispettivi disciplinari.

Pagamento per inerbimento delle colture arboree (articolo 18)



17,8%

delle risorse previste per l'attivazione degli eco-schemi:

155,3 milioni euro/anno

Il pagamento spetta per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, con i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta:

- mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata;
- non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- non esecuzione di lavorazioni del terreno durante l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Importo unitario previsto 120,00 euro/ha

L'importo è maggiorato per ZVN e zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19, ma non con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

Il divieto della lavorazione sussiste su tutta la superficie. Periodo di impegno 15 settembre – 15 maggio

Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (articolo 19)



17,2%

delle risorse previste per l'attivazione degli eco-schemi:

150 milioni euro/anno

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi:

- potatura biennale delle chiome;
- divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti;
- mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello status quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Importo unitario previsto 220,00 euro/ha

L'importo è maggiorato per ZVN e zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'articolo 18 o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento



18,6%

delle risorse previste per l'attivazione degli eco-schemi:

162,7 milioni euro/anno

(articolo 20)

Il pagamento spetta per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi:

- avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda;
- sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica;
- l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche.

Importo unitario previsto

110,00 euro/ha

L'importo è maggiorato per ZVN e zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori - 2



(articolo 21)

Nelle **superfici a seminativo** si applicano i seguenti impegni aggiuntivi:

- mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico, spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui;
- non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- fino al completamento della fioritura, non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno.

Importo unitario previsto
per superfici a seminativo

500,00 euro/ha

L'importo è maggiorato per ZVN e zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento di cui all'articolo 20, ma non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'articolo 18.

Per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre

Sostegno accoppiato al reddito (articolo 22)



Il **sostegno accoppiato al reddito** è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:

- a. latte;
- b. carni bovine;
- c. carni ovine e caprine;
- d. frumento duro;
- e. semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- f. riso;
- g. barbabietola da zucchero;
- h. pomodoro destinato alla trasformazione;
- i. olio d'oliva;
- j. agrumi;
- k. colture proteiche comprese le leguminose.



13% del
massimale
annuo, pari
a:

454,5 milioni euro/anno

2% del
massimale
annuo, pari
a:

69,9 milioni euro/anno

Sostegno accoppiato al reddito - latte bovino (articolo 23)



Vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134.

19,7% dell'importo annuo destinato ai pagamenti accoppiati (escluse le leguminose), pari a:

89,3 milioni euro/anno

L'aiuto spetta al richiedente, agricoltore in attività, detentore della vacca al momento del parto.

Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi accoppiati per vacche nutrici e macellazione bovini.

Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 (articolo 31)



Il premio è concesso per ettaro ammissibile coltivato ad oliveto che, nell'anno di domanda, sia inserito nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati DOP o IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

2,6%

dell'importo annuo destinato ai pagamenti accoppiati (escluse le leguminose), pari a:

11,8 milioni euro/anno

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli, secondo i termini e le modalità organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.

Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, citato in premessa, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici di cui al comma 1 sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

Importo unitario previsto

116,97 euro/ha

Le slides sono state presentate in occasione dell'incontro.

Bari, 26.01.2023

F.to

Agr. Dott. Gian Marco Lucarelli